



00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124
Tel. +39.06.80121 - Fax +39.06.80124546

GME-PB 12-03-2020
P000002548 - DGP

Il Presidente e Amministratore Delegato

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 - Roma

Alla c.a. della Dott.ssa Rosaria Romano

*Direttore Generale per l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitività energetica*

Oggetto: Trasmissione della proposta di "Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti", ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014.

Con la presente si trasmette per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014 (nel seguito: D.M. 10 ottobre 2014), la proposta di Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: Regole MCIC), predisposte dal GME nel rispetto dei criteri stabiliti nel succitato decreto e con l'obiettivo di renderle compatibili con le procedure di registrazione dei certificati di immissione in consumo previste nel portale informatico di cui all'articolo 6, comma 5, del D.M.10 ottobre 2014.

Al fine di consentire ai soggetti interessati di disporre di un adeguato periodo di apprendimento per l'avvio delle negoziazioni sul MCIC, si rappresenta che - in esito al completamento del previsto iter di approvazione - la data di svolgimento della prima sessione di contrattazione del MCIC verrà successivamente individuata dal GME e preventivamente comunicata a Codesto Spettabile Ministero. Resta inteso che tale data verrà resa nota, con congruo anticipo, ai soggetti interessati mediante apposito avviso sul sito internet del medesimo Gestore.



Nel restare a disposizione per qualsivoglia chiarimento che dovesse essere utile o necessario ai fini dell'approvazione, si porgono cordiali saluti.

Prof. Pietro Maria Putti

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'P. Maria Putti'. The signature is written in a cursive, flowing style.

All.: c.s.



Allegato 1

Modello di domanda di ammissione al mercato

Modello di domanda di ammissione al mercato,

di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), delle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a, il,
residente in (prov.),
(indirizzo)
C.F. P.IVA,
numero telefonico, numero di telefacsimile.....
indirizzo e-mail.....

ovvero

La società /altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in..... (prov.),
(indirizzo)
C.F. P.IVA.....
numero telefonico, numero di telefacsimile,
indirizzo e-mail,
in persona di in qualità di.....
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti sono definite nelle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: Regole), predisposte dal GME e approvate, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis del d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, con decreto del direttore generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico del
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/altro

in persona di in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 15 delle Regole, l'ammissione al mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti mediante la procedura di cui all'articolo 17 delle Regole.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 16 delle Regole, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, secondo il modello allegato alle medesime.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*

in persona di in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è:

il/la signor/signora
(Nome e Cognome)

- numero telefonico.....;
- indirizzo e-mail.....;

- 4) di accedere al sistema informatico del GME attraverso il/i seguente/i profilo/i operativo/i:

I.
(denominazione del profilo operativo)

II.

(denominazione del profilo operativo)

III.

(denominazione del profilo operativo)

5) (eventuale) che il/i codice/i identificativo/i del/i conto/i proprietà del Portale BIOCAR assegnato/i dal GSE è/sono:

- per il profilo operativo
(denominazione del profilo operativo)
- per il profilo operativo
(denominazione del profilo operativo)
- per il profilo operativo
(denominazione del profilo operativo)

6) che le coordinate bancarie del Richiedente sono le seguenti:

IBAN;

BIC/SWIFT.....

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle Regole, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina <http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx>. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato 2

Contratto di adesione al mercato

**Contratto di adesione al mercato,
di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole di funzionamento del
mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

...../la società/altro
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in Prov.....
(indirizzo)

C.F.....,P.I.....,in persona di.....,
in qualità di.....(di seguito: il Contraente);

il GME ed il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata, *inter alia*, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 *bis*, del d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014 (nel seguito: D.M 10 Ottobre 2014), l'organizzazione e la gestione del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti;
- B. il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è la società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004, alla quale sono affidate, *inter alia*, le competenze operative e gestionali per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies* del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come successivamente modificato e dei successivi provvedimenti normativi attuativi;
- C. il GME ha predisposto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 *bis*, del D.M 10 Ottobre 2014, le regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: Regole), approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico in data
- D. ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, lettera b) delle Regole, il soggetto che intenda partecipare al mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: "Mercato") presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al

mercato” (nel seguito: il Contratto);

- E. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- F. ai sensi e per gli effetti delle Regole, il GME è controparte degli operatori nel Mercato;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 **Oggetto del Contratto e valore delle premesse**

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
- b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: “Servizi”);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2 **Obblighi del Contraente**

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le Regole del Mercato, quali risultanti dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare le Regole, le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nelle forme previste di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio

intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;

- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
- c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il Sistema ed idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmessi per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalle Regole e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alle precedenti lettere b) e c);
- e) aderire al sistema di garanzia di cui al Titolo III, Capo II, delle Regole ed al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, delle Regole;
- f) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
- g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- h) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;
- i) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti

appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

- j) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- k) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3 **Prestazioni del GME**

- 3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni delle Regole o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalle Regole e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle

informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4 **Modalità di accesso al Sistema**

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.
- 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5 **Corrispettivo**

- 5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 6 delle Regole, secondo le modalità e le tempistiche definite ai sensi dell'articolo 39 delle Regole.
- 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, il corrispettivo di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b) delle Regole, è ridotto in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6 **Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito**

- 6.1 Salvo quanto previsto nelle Regole, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

- 7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente al Mercato. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 17 delle Regole.
- 7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) esclusione del Contraente dal Mercato;
 - b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
 - c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8 Risoluzione

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 17 delle Regole, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), delle Regole a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9 Clausole generali

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, viene sottoscritto e siglato in ogni pagina secondo le modalità indicate nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lettera a), qualsiasi modificazione del Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;

-
(indirizzo)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile + 39 06 8012 4524; indirizzo e-mail: info@mercatoelettrico.org; indirizzo pec: gme@pec.mercatoelettrico.org;

-
(indirizzo)

numero di telefacsimile.....;
indirizzo e- mail.....; indirizzo pec.....;

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10
Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV delle Regole, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2 lettera a) (Regole e Disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2, lettera i) (Responsabilità per accessi abusivi al Mercato); Articolo 2.2 lettera k) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (data)



**REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN
CONSUMO DI BIOCARBURANTI**

Approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis, del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014

Versione del

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1	OGGETTO E ALLEGATI..... 4
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI..... 4
ARTICOLO 3	PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DELLE REGOLE 6
ARTICOLO 4	DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 7
ARTICOLO 5	UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI..... 7
ARTICOLO 6	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME..... 7
ARTICOLO 7	INFORMAZIONI DI MERCATO..... 8
ARTICOLO 8	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI..... 8
ARTICOLO 9	SISTEMA INFORMATICO DEL MERCATO..... 9
ARTICOLO 10	SICUREZZA DI ACCESSO 9
ARTICOLO 11	CONDIZIONI DI EMERGENZA..... 9
ARTICOLO 12	SOSPENSIONE DEL MERCATO..... 10
ARTICOLO 13	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MERCATO..... 11
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO.....	12
ARTICOLO 14	REQUISITI DI AMMISSIONE AL MERCATO 12
ARTICOLO 15	DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATO E CONTRATTO DI ADESIONE..... 12
ARTICOLO 16	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL MERCATO... 13
ARTICOLO 17	PROCEDURA DI AMMISSIONE 13
ARTICOLO 18	ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO 14
ARTICOLO 19	DATI E INFORMAZIONI PER L'OPERATIVITÀ SUL MERCATO..... 14
ARTICOLO 20	DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA SESSIONE DEL MCIC 15
ARTICOLO 21	VERIFICHE 16
ARTICOLO 22	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE..... 16
ARTICOLO 23	ESCLUSIONE SU RICHIESTA DAL MERCATO..... 16
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	18
CAPO I CONTRATTAZIONE	18
ARTICOLO 24	CERTIFICATI AMMESSI ALLE CONTRATTAZIONI..... 18
ARTICOLO 25	MODALITÀ DELLE CONTRATTAZIONI 18
ARTICOLO 26	PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE 18
ARTICOLO 27	CONTROLLO DI VALIDITÀ E VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE 19
ARTICOLO 28	NEGOZIAZIONE CONTINUA..... 20
ARTICOLO 29	DEFINITIVITÀ DELLE CONTRATTAZIONI..... 21
ARTICOLO 30	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL MERCATO 21
CAPO II SISTEMA DI GARANZIA	22
ARTICOLO 31	GARANZIE DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO..... 22
ARTICOLO 32	CAPIENZA DELLE GARANZIE DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO 23
ARTICOLO 33	GARANZIE DELLE PROPOSTE DI VENDITA 24
CAPO III FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI	24
SEZIONE I FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO	24
ARTICOLO 34	PERIODO DI FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO 24
ARTICOLO 35	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO 25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

1.1 Le presenti Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito denominate “Regole”) e i documenti ad esse allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti, di cui all’articolo 6, comma 5 bis, del decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii (nel seguito: D.M. 10 ottobre 2014).

Articolo 2 Definizioni

2.1 Ai fini delle Regole:

- a) per Autorità si intende l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l’insieme delle proposte di negoziazione inserite dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all’orario di presentazione;
- c) per certificati o CIC si intendono i certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui all’articolo 6, comma 1, del D.M. 10 ottobre 2014;
- d) per certificati validi ai fini delle negoziazioni sul MCIC si intendono i CIC emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 10 ottobre 2014, iscritti nei conti proprietà degli operatori e non oggetto di blocco, ritiro o annullamento;
- e) per codice di identificazione dell’operatore si intende la sequenza alfanumerica, che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
- f) per codice di identificazione della proposta di negoziazione o di una transazione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una proposta di negoziazione o una transazione effettuata in una sessione di contrattazione;
- g) per conto proprietà si intende: *i.* nel caso in cui l’operatore sia abilitato presso il Portale BIOCAR con un solo profilo di accesso, il conto del Portale BIOCAR associato dal GSE al profilo di accesso dell’operatore; *ii.* nel caso in cui l’operatore sia abilitato presso il Portale BIOCAR con diversi profili di accesso, i conti del Portale BIOCAR, distinti tra loro, associati dal GSE a ciascun profilo di accesso cui l’operatore risulta abilitato;
- h) per conto proprietà attivo si intende il conto proprietà del Portale BIOCAR su cui il GSE registra la quantità di CIC in possesso del soggetto intestatario del conto e rispetto alla quale l’operatore può presentare proposte di negoziazione sul MCIC;
- i) per Decreto legislativo 28/11 si intende il decreto legislativo recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

- j) per D.M. 10 ottobre 2014 si intende il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico recante “*Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati*” come successivamente modificato ed integrato;
- k) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
- l) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- m) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, nonché l’organizzazione e la gestione del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, del D.M. 10 ottobre 2014;
- n) per GSE si intende il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ovvero la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004, alla quale sono affidate, *inter alia*, le competenze operative e gestionali per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5-sexies del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dei successivi provvedimenti normativi attuativi;
- o) per mercato o MCIC si intende la sede per la contrattazione dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti organizzata dal GME;
- p) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull’abbinamento automatico delle proposte di negoziazione, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
- q) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa sul mercato;
- r) per Portale BIOCAR si intende l’archivio elettronico dei certificati, organizzato e gestito dal GSE, costituito dall’insieme dei conti proprietà su cui vengono depositati i CIC emessi dal GSE in favore dei soggetti intestatari dei conti, nonché registrate le movimentazioni dei CIC depositati per effetto delle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero in esito alle operazioni di blocco, ritiro o annullamento;
- s) per prezzo di riferimento della sessione si intende il prezzo medio di un CIC, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni concluse durante una sessione di mercato in ciascun book di negoziazione;
- t) per proposta di negoziazione si intende l’ordine di acquisto o di vendita inserito dagli operatori nel *book* di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l’esposizione e l’esecuzione;
- u) per proposta di negoziazione accettata si intende una proposta di negoziazione congrua relativamente alla quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l’obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione delle Regole;
- v) per proposta di negoziazione congrua si intende una proposta di negoziazione valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nelle Regole;
- w) per proposta di negoziazione valida si intende una proposta di negoziazione presentata sul MCIC in conformità alle procedure e nei termini previsti nelle Regole;

- x) per sessione di contrattazione si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere immesse le proposte di negoziazione;
- y) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare proposte di negoziazione sul mercato;
- z) per tipologie di CIC si intendono le seguenti tre classi di certificati:
 - 1) "*CIC biocarburanti*", classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti, compreso il biometano, prodotti a partire da materie prime non riportate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28;
 - 2) "*CIC_{AV} biometano avanzato*", classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l'immissione in consumo di biometano prodotto a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28;
 - 3) "*CIC_{BMTAV} altri biocarburanti avanzati*", classe con la quale vengono indicati i certificati emessi per l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati, diversi dal biometano, prodotti a partire dalle materie prime riportate nella parte A dell'Allegato 1, parte 2-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, numero 28.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche delle regole**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del MCIC.
- 3.2 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nelle Regole ovvero nel contratto di adesione di cui al successivo Articolo 15, comma 15.1, lettera b), il GME segnala, in qualsiasi momento alle autorità competenti, nonché al GSE, comportamenti che siano tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento del mercato.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto delle Regole e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul MCIC agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME predispose le proposte di modifica delle Regole e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni di calendario entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione.
- 3.6 La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle Regole, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento delle Regole alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la

pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali delle Regole sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può altresì rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del mercato:
 - a) l'unità di misura dei certificati di immissione in consumo è il CIC;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi dei certificati di immissione in consumo è l'euro/CIC con specificazione di due decimali.
- 5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Corrispettivi per i servizi erogati dal GME**

- 6.1 Gli operatori del mercato a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni certificato negoziato sul MCIC.
- 6.2 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 6.1 è definita dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario. Tale misura è pubblicata sul sito internet del GME stesso con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 7 **Informazioni di mercato**

- 7.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito *internet* del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.
- 7.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle proposte di negoziazione presentate e/o accettate per un periodo di almeno dodici mesi.
- 7.3 Il GME rende disponibili al Ministero dello Sviluppo Economico ed al GSE tutte le informazioni necessarie per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 8 **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 8.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle Regole sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del mercato il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del mercato.

- 8.2 Le proposte di negoziazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del mercato.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 8.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del mercato.

Articolo 9 **Sistema informatico del mercato**

- 9.1 L'accesso al sistema informatico del mercato può avvenire:
- a) attraverso la rete *internet*, secondo le modalità definite nelle DTF;
 - b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle medesime DTF.
- 9.2 Le modalità di presentazione delle proposte di negoziazione di cui al successivo Articolo 26 sono definite nelle DTF.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

- 10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle transazioni.
- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato.

Articolo 11 **Condizioni di emergenza**

- 11.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere dal GSE i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 20, comma 20.1;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere proposte di negoziazione presentate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 26, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di abbinare le proposte di negoziazione ricevute, relative ad una sessione di contrattazione, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del mercato stesso;
 - d) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico del mercato stesso, gli esiti relativi ad una sessione del mercato;
 - e) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori e/o al GSE le transazioni concluse durante una sessione del mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del mercato o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 11.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera a) il GME comunica agli operatori e al GSE, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di apertura della sessione di contrattazione.
- 11.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera b) il GME comunica agli operatori e per conoscenza al GSE, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della sessione di contrattazione.
- 11.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera c), il GME sospende la sessione di mercato e comunica agli operatori e, per conoscenza, al GSE, secondo le modalità indicate nelle DTF, la durata presunta della sospensione.
- 11.5 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 11.1, lettera d), il GME comunica agli operatori e, per conoscenza, al GSE, l'insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste nelle DTF.
- 11.6 Le modalità di comunicazione adottate dal GME, qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 11.1, lettera e), sono definite nelle DTF.

Articolo 12

Sospensione del mercato

- 12.1 Qualora ricorrano situazioni di indisponibilità del Portale BIOCAR, ovvero altre condizioni eccezionali comunicate dal GSE, il GME dispone la sospensione del

mercato, dandone comunicazione agli operatori ed informando tempestivamente il GSE ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

- 12.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 12.1, qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul mercato, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, comunica tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico tali circostanze e, su richiesta dello stesso, sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività del mercato, ovvero di una o più sessioni del medesimo.
- 12.3 Il GME rende nota agli operatori la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.
- 12.4 Il ripristino dell'operatività del mercato, sospesa ai sensi dei precedenti commi 12.1 o 12.2, è reso noto dal GME agli operatori mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

Articolo 13

Funzionamento del sistema informatico del mercato

- 13.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico del mercato, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione di mercato.
- 13.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del mercato, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del mercato.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 14 Requisiti di ammissione al mercato

- 14.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 14.2 Non possono partecipare al mercato:
- a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 *ter* del codice penale ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal mercato nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 23;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal mercato nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanta ancora un credito insoluto sul mercato.
- 14.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 14.2, lettera a) sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.
- 14.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 14.2 e 14.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 15 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

- 15.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una "Domanda di ammissione al mercato", redatta secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 16;

- b) copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato”, redatto secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 2).

Articolo 16

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

- 16.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:
- a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 14, comma 14.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 14, comma 14.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti, ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;
 - b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 16.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 16.1, lettera a) e lettera b), sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 17

Procedura di ammissione

- 17.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti, di cui al precedente Articolo 14, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 17.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 14, comma 14.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 17.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il

termine di cui al precedente comma 17.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

17.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 18 **Elenco degli operatori ammessi al mercato**

- 18.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto al precedente Articolo 17 sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi al mercato”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
- 18.2 Per ciascun operatore, l’Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
- a) codice di identificazione dell’operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo/i recapito/i;
 - c) stato dell’operatore: ammesso, attivo, inattivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) coordinate bancarie dell’operatore;
 - e) codice/i del/i conto/i proprietà;
 - f) regime fiscale dell’operatore;
 - g) partita IVA.
- 18.3 Il GME pubblica sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza ovvero sede legale.
- 18.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 19 **Dati e informazioni per l’operatività sul mercato**

- 19.1 Possono presentare proposte di negoziazione sul mercato ai sensi del successivo Articolo 26 gli operatori che siano titolari di un conto proprietà presso il Portale BIOCAR e siano in possesso della partita IVA. L'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato del codice conto proprietà di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera e), avviene a seguito della comunicazione di cui al successivo Articolo 20.
- 19.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 19.1, ai fini della presentazione delle proposte di negoziazione sul mercato di cui al successivo Articolo 26, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettere f) e g), nonché, secondo le modalità indicate nelle DTF, dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettere d).
- 19.3 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera d), l'operatore allega una dichiarazione contenente le proprie coordinate bancarie. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata solo qualora l'operatore non abbia già indicato le proprie coordinate bancarie nell'ambito della documentazione presentata ai sensi del precedente Articolo 15.
- 19.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera f), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 19.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettera g), l'operatore allega una dichiarazione contenente la propria partita IVA, ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata solo qualora l'operatore non abbia già indicato la propria partita IVA nell'ambito della documentazione presentata ai sensi del precedente Articolo 15.
- 19.6 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 19.2, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 20
Dati e informazioni per la partecipazione ad una sessione del MCIC

- 20.1 Il GME, entro l'avvio di ciascuna sessione del MCIC, acquisisce dal GSE, secondo le modalità ed entro i termini individuati in apposita convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori titolari di almeno un conto proprietà attivo presso il Portale BIOCAR, con l'indicazione per ciascun operatore di almeno le seguenti informazioni:
- a) dati anagrafici;
 - b) il profilo ovvero i profili di accesso;
 - c) il codice del conto proprietà attivo corrispondente al profilo di accesso ovvero i codici dei conti proprietà attivi corrispondenti ciascuno ad ognuno dei profili di accesso;
 - d) il quantitativo dei certificati giacenti sul conto proprietà attivo ovvero su ciascuno dei conti proprietà attivi, con l'indicazione delle diverse tipologie di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lettera z) e del relativo anno di validità.
- 20.2 Le informazioni di cui al precedente comma 20.1, producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 21 **Verifiche**

- 21.1 Il GME verifica il rispetto delle Regole e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 21.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 22 **Obblighi di comunicazione**

- 22.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 18, comma 18.2, lettere b), d), f), e g) dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
- 22.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 22.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 23 **Esclusione su richiesta dal mercato**

- 23.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 23.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 23.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 23.1.
- 23.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 23.1 e 23.2, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.
- 23.4 Durante il periodo di sospensione dal mercato, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

CAPO I CONTRATTAZIONE

Articolo 24 ***Certificati ammessi alle contrattazioni***

- 24.1 Nell'ambito del mercato è ammessa, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la contrattazione delle tipologie di CIC di cui al precedente Articolo 2, comma 2.1, lettera z), validi ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'Articolo 3 del D.M. 10 ottobre 2014.

Articolo 25 ***Modalità delle contrattazioni***

- 25.1 Nei contratti di acquisto e vendita di certificati, stipulati sul mercato, il GME è controparte degli operatori.
- 25.2 La contrattazione sul mercato si svolge secondo la modalità della negoziazione continua.
- 25.3 Il calendario di svolgimento delle sessioni del MCIC è pubblicato dal GME sul proprio sito internet.
- 25.4 Gli orari di apertura e di chiusura delle sessioni di contrattazione del mercato sono definiti nelle DTF.
- 25.5 L'operatore può partecipare al MCIC attraverso uno o più profili di accesso, individuati nelle DTF, corrispondenti rispettivamente al singolo profilo di accesso ovvero ai diversi profili di accesso con i quali l'operatore risulta registrato presso il Portale BIOCAR.
- 25.6 Qualora l'operatore disponga di più profili di accesso, la partecipazione al MCIC avviene utilizzando distintamente i singoli profili di accesso, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 26 ***Presentazione delle proposte di negoziazione***

- 26.1 Per ciascuna delle tipologie di CIC di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, il GME organizza uno o più *book* di negoziazione secondo le modalità definite nelle DTF.

- 26.2 Le proposte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) la tipologia della proposta (acquisto/vendita);
 - b) la quantità di CIC oggetto della proposta;
 - c) il prezzo unitario riferito ad 1 (uno) CIC.
- 26.3 Le proposte presentate dagli operatori ai sensi del precedente comma 26.2 sono esposte sul *book* di negoziazione, senza indicazione dell'operatore proponente, ovvero del relativo profilo di accesso, assicurandone l'anonimato.
- 26.4 Gli operatori possono presentare proposte di negoziazione senza limite di prezzo.
- 26.5 Le quantità specificate nelle proposte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 26.6 La quantità minima negoziabile è pari ad un CIC.
- 26.7 Nel *book* di negoziazione, le proposte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 27, vengono suddivise per acquisto e vendita e danno origine a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di inserimento. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il *book* di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.
- 26.8 Non sono ammesse proposte di negoziazione con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.
- 26.9 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono inserite nel *book* di negoziazione solo nel caso in cui nel *book* di negoziazione stesso siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 26.10 Gli operatori possono ritirare le loro proposte di negoziazione mediante cancellazione diretta dal *book* di negoziazione qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 28, o qualora siano state parzialmente abbinate, relativamente alla parte ineseguita.
- 26.11 Gli operatori possono modificare le proposte di negoziazione presentate sul mercato qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 28. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

Articolo 27

Controllo di validità e verifica di congruità delle proposte di negoziazione

- 27.1 Il GME, a seguito della presentazione delle proposte di negoziazione, effettua per ciascun *book* di negoziazione i controlli di validità e congruità verificando che:

- a) l'operatore non sia sospeso dal mercato;
- b) sulla base delle informazioni acquisite dal GSE ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1, il conto proprietà associato al profilo di accesso attraverso il quale l'operatore ha presentato le proposte di negoziazione risulti attivo presso il Portale BIOCAR;
- c) la proposta di negoziazione sia stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2;
- d) la proposta di negoziazione riporti tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 26, comma 26.2;
- e) la proposta di negoziazione in acquisto sia garantita ai sensi dei successivi Articolo 31 e Articolo 32;
- f) la proposta di negoziazione in vendita sia garantita ai sensi del successivo Articolo 33.

- 27.2 Il sistema informatico del mercato restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle proposte di negoziazione di cui al precedente comma 27.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'inserimento delle proposte nel *book* di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le proposte di negoziazione entrano nel *book* di negoziazione.

Articolo 28 **Negoziazione continua**

- 28.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, rende disponibili agli operatori i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo e quantità delle proposte di negoziazione inserite sul *book* e non ancora abbinate;
 - b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
 - c) prezzo minimo e massimo della sessione;
 - d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
 - e) volume scambiato nella sessione.
- 28.2 In relazione a ciascun *book* di negoziazione, durante la contrattazione, l'esecuzione delle transazioni avviene attraverso l'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione secondo i seguenti criteri:
- a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.7;
 - b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.7;
 - c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di vendita, aventi prezzo uguale al migliore

prezzo di vendita presente al momento dell'inserimento della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.7;

d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di acquisto, aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'inserimento della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.7.

- 28.3 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta di negoziazione avente priorità temporale superiore.
- 28.4 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore non è abbinata qualora tale abbinamento avvenga con una proposta, rispettivamente di vendita o di acquisto, già presente nel *book* e presentata dal medesimo operatore, sia attraverso il medesimo profilo di accesso, sia attraverso profili di accesso diversi.
- 28.5 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta di negoziazione con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta di negoziazione originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta di negoziazione senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita e la priorità temporale della proposta di negoziazione originaria.
- 28.6 Le proposte di negoziazione che alla chiusura della sessione di contrattazione risultino ancora non abbinate ai sensi del presente Articolo sono automaticamente cancellate dal *book* di negoziazione.

Articolo 29 **Definitività delle contrattazioni**

- 29.1 Le contrattazioni di CIC concluse sul mercato sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul mercato, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le proposte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano abbinate, in ciascun *book* di negoziazione, ai sensi del precedente Articolo 28.

Articolo 30 **Comunicazione degli esiti del mercato**

- 30.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti della sessione del MCIC, riportando, relativamente a ciascun book di negoziazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione;
 - c) prezzo di riferimento della sessione.
- 30.2 Il GME, entro il termine definito nelle DTF, comunica a ciascun operatore la conferma delle proprie transazioni eseguite con almeno i seguenti dati:
- a) quantità di CIC acquistate e vendute;
 - b) tipologie dei CIC acquistati e venduti;
 - c) prezzo;
 - d) giorno e ora;
 - e) controvalore della transazione.
- 30.3 In esito a ciascuna sessione del MCIC, il GME trasmette al GSE, secondo le modalità ed entro i termini individuati in apposita convenzione, le informazioni necessarie ad effettuare, nell'ambito del Portale BIOCAR, la registrazione dei quantitativi di CIC corrispondenti alla somma algebrica delle transazioni in acquisto e in vendita concluse da ciascun operatore, per ciascun profilo di accesso, sul MCIC.

CAPO II SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 31 Garanzie delle proposte di acquisto

- 31.1 Al fine della presentazione di proposte di acquisto sul mercato, ciascun operatore, entro il giorno lavorativo precedente l'apertura della sessione di contrattazione, rende disponibile, secondo le modalità previste in DTF, su un conto corrente bancario intestato al GME una somma a titolo di deposito iniziale infruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 31.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del mercato, può integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma 31.1, mediante la messa a disposizione, secondo le modalità previste in DTF, su un conto corrente bancario intestato al GME, di una somma a titolo di deposito infruttifero con valuta lo stesso giorno, comunicando l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato.
- 31.3 Qualora l'operatore partecipi al MCIC attraverso più profili di accesso, lo stesso può ripartire, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'importo del deposito, di

cui al precedente comma 31.1, come eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 31.2, rispetto ai predetti profili. In assenza di alcuna indicazione sulla ripartizione di tale importo il GME procede secondo le modalità indicate nelle DTF.

Articolo 32 **Capienza delle garanzie delle proposte di acquisto**

- 32.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 27, comma 27.1, lettera e), qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti minore o uguale del deposito disponibile di cui al precedente Articolo 31.
- 32.2 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 27, comma 27.1, lettera e), qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul *book*, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti minore o uguale del deposito disponibile di cui al precedente Articolo 31.
- 32.3 Ai fini delle verifiche di congruità di cui ai precedenti commi 32.1 e 32.2, il deposito iniziale di cui al precedente Articolo 31, comma 31.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente Articolo 31, comma 31.2, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:
- a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, maggiorato dell'IVA ove applicabile, in ipotesi di proposte con limite di prezzo; ovvero
 - b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul *book* di negoziazione, maggiorato dell'IVA ove applicabile, e la quantità inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.
- 32.4 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile, in precedenza impegnato ai sensi del precedente comma 32.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 32.5 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento, per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 32.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 32.3, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta di acquisto cancellata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

- 32.7 Nei casi di cui al precedente Articolo 31, comma 31.3, le verifiche di congruità, effettuate ai sensi dei precedenti commi 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 e 32.6, sono riferite alla quota parte dell'ammontare del deposito associata al profilo di accesso con il quale l'operatore presenta sul MCIC le proposte di acquisto oggetto di verifica.
- 32.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 36 il GME procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 33 **Garanzie delle proposte di vendita**

- 33.1 Una proposta di vendita risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 27, comma 27.1, lettera f) qualora la quantità di CIC indicata nella proposta di vendita sia minore o uguale alla quantità massima di CIC vendibili ai sensi del successivo comma 33.2.
- 33.2 La quantità massima di CIC vendibili è pari alla quantità di certificati iscritti nel conto proprietà associato al profilo di accesso attraverso il quale l'operatore partecipa al MCIC, diminuito della quantità di CIC già venduti dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già inserito proposte di vendita non ancora abbinata, ed aumentato degli eventuali CIC già acquistati dall'operatore nel corso della medesima sessione di contrattazione.
- 33.3 Ai fini delle verifiche di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1, lettera f), il GME acquisisce dal GSE, ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 20, le informazioni relative alle quantità di CIC iscritti nei conti proprietà detenuti dagli operatori presso il Portale BIOCAR.

CAPO III **FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI**

SEZIONE I **FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO**

Articolo 34 **Periodo di fatturazione delle partite economiche del mercato**

- 34.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul mercato è definito nelle DTF.

Articolo 35

Fatturazione delle partite economiche del mercato

- 35.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso.
- 35.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 35.1 lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.
- 35.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 35.2 sono definiti nelle DTF.
- 35.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 35.1 e 35.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 35.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 35.1 e 35.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di CIC negoziati;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
 - c) le partite fiscali;
 - d) l'importo totale.

SEZIONE II

REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DEL MERCATO

Articolo 36

Pagamenti degli operatori nei confronti del GME

- 36.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 31.

Articolo 37

Pagamenti del GME nei confronti degli operatori

- 37.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

- 37.2 Qualora il GME, per cause ad esso non imputabili, effettui i pagamenti oltre il termine definito nelle DTF, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

SEZIONE III
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

Articolo 38
Fatturazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 38.1 Il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 39
Pagamenti dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 39.1 Gli operatori effettuano i pagamenti nei confronti del GME dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 6, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO IV MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 40 Violazioni delle Regole e delle DTF

- 40.1 Sono considerate violazioni delle Regole e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del mercato, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del mercato;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4, tra i quali la presentazione di offerte sul mercato ovvero la diffusione di informazioni che potrebbero alterare l'andamento ed il corretto funzionamento del mercato e/o determinare una distorsione dei prezzi, nonché degli esiti del mercato stesso.

Articolo 41 Misure Disciplinari

- 41.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 40, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 42, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - c) esclusione dell'operatore dal mercato.
- 41.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché le eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

- 41.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 41.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 41.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 41.3.
- 41.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 41.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al GSE.

Articolo 42 **Gradualità delle misure disciplinari**

- 42.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal mercato per un numero di sessioni di contrattazione non inferiore a una e non superiore a quattro. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per quattro sessioni.
- 42.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 42.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può sospendere l'operatore

dal mercato per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

- 42.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal mercato.
- 42.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 42.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni.
 - b) esclusione dal mercato.

Articolo 43

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 43.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 42, il GME sospende l'operatore dal mercato nei seguenti casi:
- a. nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 22, comma 22.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.1 non consentano al GME di reperire l'operatore stesso, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME della comunicazione di cui al precedente Articolo 22, comma 22.1, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 22, comma 22.1, ovvero fino alla data di ricezione, da parte del GME, delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.2;
 - b. nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento del corrispettivo di cui al precedente Articolo 6, comma 6.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 39. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 44

Pubblicità delle misure disciplinari

- 44.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 41, comma 41.1, lettere b) e c), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

CAPO II CONTESTAZIONI

Articolo 45

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 45.1 Le contestazioni relative al mercato sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico del mercato.
- 45.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione della proposta di negoziazione e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del mercato, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi alla base della contestazione.

Articolo 46

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle proposte di negoziazione

- 46.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 27 inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 47

Contestazione dell'esito del mercato

- 47.1 L'operatore può contestare l'esito del mercato, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle proposte di negoziazione e di determinazione dei prezzi a cui tali proposte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 48
Contestazione delle operazioni di fatturazione

- 48.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al precedente Titolo III, Capo III, Sezione I, inviando una comunicazione al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 48.2 Nel caso di cui al precedente comma 48.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale.

Articolo 49
Verifica delle contestazioni

- 49.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 46, Articolo 47 e Articolo 48 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
- 49.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 46 e Articolo 47, relativa ad una proposta di negoziazione non risultata valida o congrua, ovvero ad una proposta risultata respinta o non accettata sul mercato, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui la proposta sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo non superiore ad euro diecimila/00.
- 49.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 49.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 49.4 Il limite previsto al precedente comma 49.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Articolo 50.
- 49.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 48 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 49.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

CAPO III
CONTROVERSIE

Articolo 50
Risoluzione delle controversie

- 50.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 50.2, può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale:
- a) avverso il diniego di ammissione al MCIC;
 - b) avverso le misure disciplinari di cui all'Articolo 41, comma 41.1;
 - c) qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui all'Articolo 49.
- 50.2 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi di cui all'Articolo 6.
- 50.3 Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 50.2, il Collegio arbitrale, oltre a quanto previsto al precedente comma 50.1, è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione delle Regole e delle DTF.
- 50.4 Il procedimento arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma 50.1, lettera a), della misura disciplinare di cui al precedente comma 50.1, lettera b), ovvero dell'esito della contestazione di cui al precedente comma 50.1, lettera c).
- 50.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 50.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 50.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

- 51.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dall'avvio operativo dal mercato.

Articolo 52

Entrata in vigore

- 52.1 Le presenti Regole sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.